



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 22/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO AL PEF 2022-2025 PER GLI ANNI 2024/2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore **20.00** in **BRENTINO BELLUNO**, nelle sale della Biblioteca Comunale, si è riunito in sessione **ORDINARIA** in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il **CONSIGLIO COMUNALE**

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
MAZZURANA ALBERTO (SINDACO)	X	
STELLA GIAN ANTONIO (VICE SINDACO)	X	
AGNELLINI MARTA		X
CASTELLETTI JONATHAN	X	
DALL'ORA MARCO	X	
LORENZI LUCA		X
LUCCHINI LUCIA		X
SCHNIEREROVA IVANA	X	
VERONESI TIBERIO		X
ZANGA MASSIMO	X	
ZANOLLI GRAZIELLA	X	

Presenti 7 – Assenti 4

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario Comunale, il Dott. Oronzo CAMASTA.

Il SINDACO ing. Alberto MAZZURANA assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato e sulla proposta, corredata dei previsti pareri, unitamente ai suoi allegati, tutti conservati agli atti in originale presso l'Ufficio di Segreteria.

In particolare, il Sindaco evidenzia che il PEF è stato approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord in base al Regolamento di ARERA, il quale segue una logica diversa perché nelle stime dei costi attuali si riferisce ai due anni precedenti: in pratica, nel 2024 rilevano i costi dei prezzi dell'anno 2022, ove le società di gestione (anno di pandemia) hanno sostenuto dei forti costi, che scaricano a distanza di due anni. A questo si aggiunge l'aumento dei costi di servizio dovuto all'inflazione, che si attesta intorno al 13%. Per mitigare ciò, ARERA ha stabilito convenzionalmente un tetto di aumento pari al 9,6% spalmato in due anni. In pratica, per il Comune di Brentino Belluno si passa da 200 mila euro a 212 mila euro circa per il 2024 e 240 mila euro circa per il 2025. Le tariffe usciranno con acconto a settembre e saldo a novembre. Attualmente è in corso un contenzioso presso il Consiglio di Stato per un caso limitato legato a taluni episodi di discariche.

Interviene il Consigliere DALL'ORA, il quale domanda se il comportamento dei cittadini possa incidere sulle tariffe.

Risponde il Sindaco affermativamente, ma la situazione del Comune di Brentino Belluno è penalizzata dalla presenza dei due Autogrill, che abbassa la media della differenziata. Il Sindaco prosegue sottolineando che bisognerebbe considerare i rifiuti come un valore, al netto del secco e che si dovrebbero fare campagne di informazione.

Interviene il Consigliere STELLA sostenendo che nel Comune di Brentino Belluno si destina la plastica dura al rifiuto ingombrante, per cui, a suo parere, dovrebbe essere collocato un contenitore specifico per la plastica dura, come già si fa nel limitrofo Comune di Dolcè.

Il Sindaco, rilevato che non ci sono altri interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in discussione, corredata dei pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri presenti;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e in particolare:

- **l'art. 1 “Ambito di applicazione” che così recita:** «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.
1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- **l'art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così recita:** «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.
2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);
- **l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita:** «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:
 - a) del tasso di inflazione programmata;
 - b) del miglioramento della produttività;
 - c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti»;

- **l'art. 7 “Procedura di approvazione” che così recita:** «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

- **l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria"**

che così recita: «8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;

b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" da cui emergono le seguenti

precisazioni, ai sensi dell'art. 1: «1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

- a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
- b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente **CCDa** viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce **COAL**, di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;
- b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente **Acca** di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

DATO ATTO che

- il Comune di Brentino Belluno fa parte del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- con delibera del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord ha approvato il PEF d'Ambito anni 2022-2025 dei Comuni appartenenti a tale Consiglio;

- con Pec del 06.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord ha trasmesso il PEF 2022-2025, acquisito al protocollo di Codesto Ente n. 2586 del 08/05/2022, comprensivo di tutti i Comuni facenti parte del Consiglio, comprensivo quindi anche del PEF 2022-2025 di questo Comune;
- con delibera n. 15 del 27.05.2022 il Comune di Brentino Belluno ha preso d'atto del PEF d'Ambito anni 2022-2025;

CONSIDERATO che l'art 7 comma 3 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif recante "Metodo Tariffario Rifiuti per periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2" prevede l'aggiornamento biennale del piano economico finanziario secondo la procedura di cui all' Articolo 8;

VISTO che con delibera del Consiglio di Bacino n. 4 del 10.04.2024 è stata approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico – finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

TENUTO CONTO che per determinare l'importo da bollettare, sono da portate in detrazioni eventuali voci di entrata quali il contributo Miur, la convenzioni del Comune di Brentino Belluno con il Comune di Dolcè per la gestione dell'Isola ecologica ed eventuali entrate da attività di recupero dell'evasione e/o procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che il Comune di Brentino Belluno ha deciso di destinare un avanzo vincolato da leggi, derivante da un contributo statale ricevuto quale perdita figurativa tari 2020, per un importo di euro 10.397,03 come voce in entrata a titolo di ulteriore detrazione da applicare all'importo del PEF;

EVIDENZIATO che il Comune di Brentino Belluno è tenuto ad approvare le tariffe TARI 2024, al fine della bollettazione 2024, in base all'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario 2022-2025, entro il 30.04.2024;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, acquisiti agli atti;

VISTO il parere favorevole formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria (prot. n. 2458 del 22.04.2024), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	7
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

D E L I B E R A

Di prendere atto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'artt. 7- 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF/rif del 3 agosto 2021 comprendente il PEF del Comune di Brentino Belluno, approvato con delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 10/04/2024.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento, su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	7
FAVOREVOLI	7
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, onde consentire la sottoscrizione del contratto esecutivo nel termine previsto per garantire la continuità del servizio.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Alberto Mazzurana

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Oronzo Camasta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.